



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lge. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO
BARBARA CALASELICE
GIUSEPPE DE MARZO
ALESSANDRINA TUDINO
ELISABETTA MARIA MOROSINI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 711/2021
UP - 05/03/2021
R.G.N. 38581/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO nato a X il X 1971

avverso la sentenza del 28/02/2018 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del P.G., dott. Tomaso Epidendio, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione e per l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili

Lette le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse dell'imputato.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28/02/2018 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto attribuito a OC ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 615-ter e 616 cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in tre mesi di reclusione. La Corte territoriale ha, infine, confermato la condanna del C al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Al C, in particolare, era contestato di essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introdotto abusivamente - mediante tre accessi - nella casella di posta elettronica di RF, contro la volontà di quest'ultima, e di avere illecitamente appreso il contenuto delle e-mail, nonché di essersi abusivamente registrato nel sito della Vodafone, apprendendo illecitamente i dati del traffico telefonico relativi all'utenza nella disponibilità della medesima F.

Nella motivazione, la Corte l'appello ha comunque dato atto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data 10/02/2017, prima del rinvio disposto all'udienza del 12/04/2017, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria.

2. Nell'interesse del C è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato rilievo nel dispositivo dell'intervenuta prescrizione, della quale la stessa Corte dà atto in motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene il nuovo domicilio dell'imputato risultasse in modo formale dalla relata della notifica originariamente tentata.

Si osserva che, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente, l'orientamento più rigoroso appare maggiormente rispondente alle esigenze di effettiva conoscenza del processo che trovano uno specifico referente normativo nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale non si era preoccupata di motivare in ordine agli elementi costitutivi di cui all'art. 616 cod. pen., con particolare riguardo alla presa di cognizione del contenuto di corrispondenza chiusa, peraltro travisando il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa.

Con distinta articolazione si osserva che, una volta riconosciuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., doveva escludersi il concorso formale, alla luce della clausola di riserva con la quale si apre la formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 616 cod. pen.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la pacifica conoscenza, da parte del C, delle chiavi di accesso al sistema escludeva l'esistenza, nei suoi riguardi, di una protezione del sistema stesso attraverso misure di sicurezza.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rilevando che la Corte d'appello, senza esaminare i restanti elementi che deponevano nel senso della tenuità del fatto, si era concentrata su un profilo - il fatto che il C avesse rifiutato di ricevere la lettera raccomandata inviatagli dall'avvocato della moglie perché ne era già a conoscenza - che, oltre ad essere frutto di una mera deduzione, faceva parte della struttura del reato, talché non poteva, in sé, costituire motivo per escludere l'operatività della disciplina invocata.

2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle statuizioni civilistiche: ciò sia in dipendenza dell'accoglimento delle superiori censure, sia perché la Corte d'appello non aveva in alcun modo risposto alle critiche aventi ad oggetto la non giustificazione delle decisioni in materia e comunque l'eccessività della somma determinata a titolo di risarcimento.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è indubbiamente fondato e ne dà atto la stessa Corte territoriale.

Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione in data 09/02/2017, per effetto dei 256 giorni di sospensione registrati.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del quinto motivo, dal momento che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 26650501). Inoltre, tale accoglimento determina anche l'assorbimento del sesto motivo, che investe la dosimetria sanzionatoria.

L'esame dei restanti motivi deve essere affrontato, in dipendenza delle pretese di natura civilistica azionate nel presente processo.

2. Il secondo motivo è infondato.

L'esame degli atti imposto dalla natura processuale della questione sollevata, rileva quanto segue.

Dopo che all'udienza del 07/06/2011 era stato rilevato il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, venne disposta la rinnovazione della notifica presso il difensore.

Alla successiva udienza del giorno 08/02/2012 il difensore pose due questioni: a) la prima riguardava il fatto che la prima notifica era stata tentata presso luogo diverso dal domicilio inizialmente dichiarato (quest'ultimo da identificarsi in Valenzano, via X , 9) - e questa deduzione, alla luce della fotocopia della relata di notifica prodotta dal ricorrente, è destituita di qualunque fondamento, perché proprio presso tale indirizzo di Valenzano fu tentata la notifica; b) la seconda riguardava il fatto che la notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., era irrituale, in quanto, sin dal momento della nomina depositata nel fascicolo del P.m., il difensore aveva dichiarato di non accettare notifiche successive alla prima, eseguite ai sensi della norma appena citata - ma questa eccezione è palesemente eccentrica rispetto a quella fatta valere prima in appello e poi col ricorso per cassazione.

Ne discende che, all'udienza del 08/02/2012, non è stata sollevata l'eccezione proposta con l'atto di appello e riproposta con il ricorso.

Ora, secondo il fermo orientamento di questa Corte, la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee - come, nella specie, alla luce dell'indiscusso rapporto fiduciario con l'imputato - a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Rv. 27793201).

3. Il terzo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

In punto di diritto, questa Corte ha chiarito, con motivazione condivisa dal Collegio, che, nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio (Sez. 5, Sentenza n. 18284 del 25/03/2019, Rv. 27591401).

Inoltre, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) la condotta di colui che prende cognizione

del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima (Sez. 5, Sentenza n. 12603 del 02/02/2017, Rv. 26951701).

Per il resto, la doglianza è inammissibile, in quanto, attraverso una riproduzione di alcuni meri brani di dichiarazioni, aspira ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Premesso che la conoscenza delle chiavi di accesso, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, conferma e non smentisce l'esistenza di sistemi di protezione, si osserva che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018 - dep. 08/01/2019, Rv. 27439201, sulla scia di Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 27106101).

Privo di qualunque fondamento è il rilievo che la Corte territoriale non abbia illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi indebita l'introduzione nella corrispondenza della donna, da parte ricorrente, individuato come ex marito: la sentenza impugnata ha esattamente osservato che non aveva alcun rilievo il fatto che l'imputato fosse l'intestatario della scheda SIM e che conoscesse le chiavi di accesso al sistema.

E la precisazione è rispondente al sistema normativo, poiché la tutela della riservatezza attiene a valori che si sottraggono a logiche dominicali.

Il C. , poiché era a conoscenza che l'ex moglie utilizzava la scheda e la posta elettronica, era perfettamente in grado di rendersi conto dell'assenza di

qualunque titolo (certo non individuabile nel prestito della scheda) che l'autorizzasse ad acquisire dati di pertinenza della donna.

5. Il settimo motivo è inammissibile, poiché la doglianza relativa all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato (1.500,00 euro), è stata prospettata nell'atto di appello in termini di assoluta genericità, sottolineando l'eccessività e l'assenza di motivazione, a fronte di un percorso argomentativo che aveva valorizzato la gravità della condotta e la sua capacità lesiva.

Al riguardo va ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Rv. 26270001).


P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso il 05/03/2021


Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Rosa Pezzullo



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

add 10 GIU 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzetta

